

Transizione 4.0, finita o ancora in corso? Gli incentivi nel 2023 e oltre

Consigli e riflessioni su una serie di aspetti non sempre oggetto di una consapevole valutazione

Alcune considerazioni di natura tecnica



Alberto Taddei

- Titolare Studio Taddei
- Resp. Divisione Industry 4.0 di We and Tech



Iscritto OdIng
provincia di MB



Iscritto OdG
Lombardia

- Attività Tecniche
- Attività di Marketing
- Consulenze Aziendali

**Automazione Industriale
Tecnologie per produrre
Digitalizzazione dei processi
Mondo «Industria 4.0»**

Allegati A e B alla legge 232/2016



Beni materiali

- funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; (magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica)
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».



Beni immateriali

- Software, piattaforme, applicazioni, sistemi:
- progettazione, modellazione simulazione prototipazione, Scada, MES, CMMS, WMS, realtà virtuale, AI/ML, data analysis, IoT, cybersecurity, cloud ...
- Moduli ERP dedicati a logistica, produzione

- Il paradigma 4.0 così come espresso nelle attuali norme relative ai benefici sugli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali in ottica 4.0, **vale per (quasi) tutte le tipologie di beni destinati alla produzione.**
- Sez. 1 dell'all.A alla legge 232/2016, voce 3: «Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime»
- Introdotto il concetto di «impianto» o «porzione di impianto»

NULLA CAMBIA: l'importante è che l'impianto sia identificabile unitariamente e in modo univoco, ovvero in base a criteri tecnici razionali e provati, e che soddisfi i 5 + 2/3 requisiti tecnici obbligatori.

- Obbligo di perizia per beni > € 300.000,00
- TIPI DI PERIZIA
 - Semplice
 - Asseverata
 - Giurata



QUALE ?

... a volte un (quasi) sconosciuto

- Accompagna la perizia: SEMPRE
- Confidenzialità
- Consegnato al Committente
- Obbligo di esibirlo in caso di controlli



- *«Le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali [...]. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

Articolo 1, comma 1062, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021)

- Fondamentalmente: una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ () il _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ () in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Si ma... cosa dichiarare?
E come dichiararlo?

- I CONTENUTI MINIMI OBBLIGATORI
 - Identificativi della società e del responsabile legale
 - Identificativi del bene, estremi dell'investimento
 - Informazioni di base sul soddisfacimento dei requisiti
- QUALE DATA INDICARE?
 - Il problema della data certa non è da sottovalutare
 - Timbro Postale, autenticazione notarile, autoinvio PEC, marca temporale, firma digitale

- Esistono beni, macchine, apparecchiature che, per come sono state progettate, costruite e/o vendute, sono già conformi 4.0?
- Differenza tra dichiarazione e certificazione
- Terzietà del certificatore
- **QUAL E' LA VALENZA DI UNA DICHIARAZIONE RESA DAL FORNITORE?**
 - Può essere una prova documentale della serietà e affidabilità del fornitore
 - Può essere utile in caso di autodichiarazione
 - In caso di perizia, può essere messa in allegato al fascicolo tecnico

In ogni caso, fidarsi è bene, verificare è meglio, ma ancor di più vale il concetto che...



...una PERIZIA è la soluzione migliore

- Assalto agli incentivi: corro subito a investire!

1° regola d'oro: è opportuno investire in modo ragionato, consapevole. L'investimento deve essere un reale valore per chi ne andrà a usufruire, prima di tutto dal punto di vista organizzativo e della competitività.

- Devo fare la perizia: che sbatta!

2° regola d'oro: affidati a chi può fornirti una comprovata esperienza e una solida base di referenze. Diffida da chi svende un servizio delicato, che implica una responsabilità professionale elevata. Valuta l'approccio tecnico del consulente, la sua esperienza, le sue conoscenze.

- Spesso pubblicate circolari, risoluzioni AdE/MISE con effetti retroattivi.
 - Esempio, agevolabilità delle scaffalature dei magazzini autoportanti:
 - Risoluzione 62/E del 9 agosto 2018 --> NO (elemento di natura «immobiliare»)
 - Risposta 408 AdE del 10 ottobre 2019 --> SI (elemento anche «impiantistico»)
- La Circolare AdE 9/E del 23 luglio 2021, peraltro citata in più occasioni anche in varie risposte fornite a interpelli nel 2022, costituisce un esempio.




CHE FARE ?

AUDIT 4.0

Consigliabile ricorrere a un audit periodico che attesti il mantenimento dei requisiti obbligatori di legge da fonte indipendente.

- Non tutte le modifiche sono uguali.
- **MODIFICHE SOSTANZIALI:** determinano una variazione di alcuni dati che si trovano descritti nella perizia:
 - Luogo di collocazione fisica del bene
 - Variazione dei «requisiti CE» (nuova matricola)
 - Valore del bene
 - Variazione dei requisiti (es. teleassistenza)
- **MODIFICHE NON SOSTANZIALI:** comportano il solo aggiornamento del fascicolo tecnico
 - Variazione dell'IP macchina
 - Variazione della modalità di interconnessione o integrazione
 - Sostituzione e/o aggiornamento di un software

- La materia «incentivi 4.0» dal punto di vista fiscale è relativamente semplice.
- Quello più complesso è l'aspetto tecnico, per via delle notevoli differenze tra i vari tipi di bene e della mole di precisazioni tecniche che si sono susseguite via via nel corso degli anni:



Un consiglio: a ciascuno il suo mestiere

Grazie dell'attenzione!



segreteria@albertotaddei.it



www.albertotaddei.it